

3° dipartimento

Zurigo, 17 aprile 2020

La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.

Nota sullo schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC)

1. Introduzione

Al fine di attenuare le conseguenze economiche della pandemia da coronavirus, la Banca nazionale svizzera (BNS) introduce uno schema di rifinanziamento transitorio (schema di rifinanziamento BNS-COVID-19, SRC). Nel quadro di questo schema può essere ottenuta liquidità sotto forma di prestiti garantiti contro la cessione di crediti secondo l'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 e, su iniziativa della BNS, contro altre garanzie da essa ammesse.

La presente nota definisce le modalità dei prestiti a copertura dei quali sono costituiti in garanzia i crediti ai sensi dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19. Le condizioni per l'ottenimento dei prestiti contro altre garanzie dipendono dalla durata dell'operazione di rifinanziamento e dal tipo di garanzia.

La presente nota e i contratti tra le banche e la BNS definiscono le condizioni nonché le particolarità operative del ricorso allo schema.

2. Controparti ammesse

Sono ammesse all'SRC le banche con sede in Svizzera (compreso il Principato del Liechtenstein) che partecipano al sistema SIC. In casi motivati possono aderire anche le succursali svizzere di banche estere (purché siano collegate al SIC e realizzino un significativo volume d'affari con la clientela aziendale in Svizzera).

3. Requisiti per il prelievo di liquidità

3.1. Richiesta di utilizzo dello schema

La banca presenta alla BNS una richiesta di utilizzo dell'SRC secondo il punto 7 della presente nota. Presupposto per la concessione del prestito è la sottoscrizione della documentazione contrattuale e l'attuazione operativa dello schema.

3.2. Garanzie ammesse

Come garanzie sono ammessi i crediti ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

I crediti devono essere interamente ceduti alla BNS; come valore computabile è considerata solo la porzione dei crediti assistiti da fideiussioni.

La banca è tenuta a informare della cessione i mutuatari dei crediti trasferiti a titolo di garanzia. Inoltre, per i crediti ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 la banca deve richiedere loro una dichiarazione di rinuncia alla compensazione al fine di poter impiegare tali crediti come garanzia nel quadro dell'SRC. Le normative applicabili e ulteriori disposizioni particolari derivano dai contratti stipulati con le banche.

I crediti trasferiti a titolo di garanzia sono registrati nei sistemi della BNS. La relativa comunicazione da parte della banca è inoltrata tramite i moduli messi a disposizione dalla BNS. La banca deve garantire in ogni momento la copertura della liquidità ottenuta nel quadro dell'SRC. Le normative applicabili e ulteriori disposizioni particolari derivano dai contratti stipulati con le banche.

4. Condizioni per il prelievo di liquidità

4.1. Tasso di interesse e condizioni di tasso

Il tasso di interesse corrisponde al tasso guida BNS. Esso è calcolato giornalmente secondo la convenzione in uso sul mercato monetario (Actual/360).

Il pagamento degli interessi è effettuato l'ultimo giorno di valuta del mese (giorno di riferimento).

4.2. Scadenze

L'operazione di prestito non ha una scadenza fissa. La banca ha giornalmente la possibilità di aumentare o ridurre il prestito.

I versamenti della BNS sono effettuati generalmente il giorno successivo alla data di valuta, i rimborsi della banca il giorno di valuta stesso.

4.3. Concessione del prestito

La richiesta di concessione, aumento o riduzione del prestito va inoltrata tramite i moduli messi a disposizione dalla BNS. Il prestito è concesso non appena la copertura è verificata e garantita. Il versamento del prestito avviene direttamente sul conto di regolamento SIC della banca. I rimborsi relativi a questi prestiti (riduzione o estinzione completa) sono effettuati sugli appositi conti tenuti presso la BNS per ogni banca. Le informazioni per il pagamento vengono scambiate in via bilaterale.

5. Interesse di mora

Se la banca è in mora ai sensi della regolamentazione contrattuale, essa deve alla BNS un interesse di mora commisurato al tasso guida BNS, più una maggiorazione doppia rispetto a quella applicata per il tasso speciale, e comunque pari almeno all'1%, fino alla data di esecuzione della prestazione.

6. Termine dello schema di rifinanziamento

Le modalità di disdetta sono definite nei contratti. Ai sensi di questi ultimi la BNS ha il diritto di disdire il prestito con un preavviso di 3 mesi.

Inoltre, secondo le basi contrattuali essa ha fra l'altro la facoltà di disdire il prestito in qualsiasi momento con effetto immediato, qualora il quadro giuridico per i crediti assistiti da fidejussioni COVID-19 dovesse subire mutamenti significativi.

7. Procedura e contatto

La procedura per usufruire dello schema di rifinanziamento è la seguente:

- la banca inoltra una richiesta (senza particolari requisiti di forma) per l'utilizzo dello schema con indicazione della propria ragione sociale, del numero di identificazione SIC (numero SIC) e della persona di riferimento, a kunden@snb.ch;
- dopo la ricezione della richiesta, la BNS invia alla banca la documentazione contrattuale da firmare;
- dopo la sottoscrizione della documentazione contrattuale, la persona di riferimento presso la banca è contattata dall'unità organizzativa della BNS Mercato monetario.

Le domande inerenti al meccanismo dell'SRC vanno indirizzate all'unità Mercato monetario della BNS (+41 58 631 77 00 oppure moneymarket@snb.ch). Per questioni amministrative è a disposizione l'unità Middle office della BNS (kunden@snb.ch).

Allegati:

- Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito

- Istruzioni tecniche